



LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, LIBERTA' DI INSEGNAMENTO, DIRITTO DI VETO DEGLI EREDI DELL'ARTISTA di Fabrizio Lemme

Una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme civilistiche relative al diritto al nome ha permesso di inquadrare nell'originaria previsione codicistica tutta una serie di ulteriori prerogative della persona, che si inquadrano nei c.d. "diritti della personalità", categoria giuridica ormai consolidata da oltre cinquant'anni di storia.

Si è così configurato il diritto all'immagine, che ricomprende tutti i valori sociali legati alla personalità di soggetto vivente o scomparso e si è riconosciuto anche agli eredi la potestà di tutelarli, contro l'altrui attività pregiudizievole.

Peraltro, a fianco alla tutela dell'immagine vanno anche riconosciuti i fondamentali diritto alla manifestazione del pensiero, proclamato nell'art. 21 Cost. e diritto al libero insegnamento, proclamato nell'art. 33 Cost..

Attuando la consueta operazione di bilanciamento tra situazioni giuridiche contrapposte, può affermarsi che i diritti costituzionali ora richiamati giustificano anche interventi sull'altrui personalità (c.d. intrusioni), quando ricorrano i requisiti fondamentali della continenza e verità: la prima, consistente nell'interesse sociale all'informazione su un determinato argomento o su un determinato personaggio; la seconda, nell'obbligo di riferire circostanze vere o quantomeno verosimili.

Sul punto, l'evoluzione nel corso di sessant'anni non si è sostanzialmente discostata da quanto affermato dal primo studioso dell'argomento, il mio compianto maestro Carlo Esposito.

Purché esista un interesse sociale su un determinato tema, ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione e di insegnarla, nell'ambito della dialettica democratica ed il personaggio pubblico al quale sono riferiti studi, dibattiti, manifestazione di opinioni, non ha diritto di opporsi né, tantomeno, hanno diritto di opporsi i suoi eredi.

La tutela dell'immagine potrebbe essere attivata solo contro attività gratuitamente denigratorie o contro la propalazione di notizie attinenti alla sua vita privata, in difetto di un interesse pubblico alla relativa informazione.

Ma anche al riguardo occorre distinguere: per i personaggi a larga rilevanza mediatica, infatti, il diritto di informazione, probabilmente, attiene anche alla loro vita privata, oggetto di così intensa curiosità da parte del vasto pubblico, che negli anni settanta era di moda lo slogan "il privato è pubblico".

Così inquadrato il problema, ritengo che gli eredi non abbiano alcun diritto di interferire sull'organizzazione di un convegno, il cui rilievo scientifico sia di sicuro significato ed il cui oggetto sia costituito dall'opera figurativa di un artista, non certo dalla sua



vita privata, che normalmente non interessa nessuno ed è comunque argomento estraneo ad un convegno scientifico.

Non abbiano, inoltre, il diritto di opporsi alla pubblicità del convegno, attuata con qualsiasi mezzo (comunicati stampa ed altro).

Abbiano soltanto il diritto di opporsi alla pubblicazione integrale delle sue opere, così risultando da una pur discutibile lettura dell'art. 70 L.A..

Inoltre, una mostra, come il convegno, è anch'essa espressione della libera manifestazione del pensiero e della libertà di insegnamento (artt. 21 e 33 Cost.) e pertanto si tratta di iniziative che non possono essere condizionate o vietate.

Quando poi l'opera dell'artista abbia formato oggetto di marchio, cosa normale nel caso dei c.d. "designer" (ormai, considerati anch'essi artisti), osservo che esso possa avere ad oggetto solo prodotti materiali, non la personalità del loro autore. E' pertanto del tutto al di fuori della normativa che si possa ritenere oggetto di marchio il nome di una determinata persona, se non nell'ambito della stretta identificazione merceologica con uno specifico prodotto o servizio.

Alla luce di quanto precede, gli eredi portatori del marchio non potranno opporsi ad un convegno o ad una mostra dedicati ad un artista scomparso né potranno vietare l'uso del suo nome in tale sede; non può infatti ritenersi che tali eventi, dedicati alla divulgazione scientifica, ricadano in un ambito di natura

imprenditoriale, nel quale il marchio, quale fattispecie specifica del diritto commerciale, trova la sua essenza.

Peraltro, il materiale da esporre nel convegno o nella mostra dovrà essere esclusivamente di proprietà pubblica (per sottrarsi alla facile accusa di iniziativa commerciale) e dovrà portare la registrazione come prodotto dell'artista scomparso.

Questi, a mio avviso, i risultati di un'operazione di ermeneutica assolutamente consueta nel campo del diritto, quando si tratta di conciliare la tutela di contrapposti diritti: nel caso di specie, quello alla privacy ed alla tutela commerciale e quello della libera manifestazione del pensiero e della didattica.

Mi sembra che le conclusioni proposte siano assolutamente equilibrate e tutelino al meglio i diritti contrapposti, in quella ponderazione comparata di essi, che, come ho già detto, si chiama giuridicamente "bilanciamento".